RIORDINAMENTO DELL'UFFICIO TRADUZIONI DI LEGGI ED ATTI STRANIERI

Art. 12

Rinvio ad altre disposizioni di legge

Riguardo al funzionamento dell'Ufficio ed al personale, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato e in ogni altra norma vigente in materia.

Versione in vigore dal 5 settembre 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri
Estremi	Legge 1 agosto 1962, n. 1206
Capo	I — Funzioni dell'ufficio e ruoli
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-ufficio-traduzioni-di-leggi-ed-atti-stranieri/art-12-rinvio-ad-altre-disposizioni-di-legge

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it